



Speciale Referendum CGIL Sentenza Corte Costituzionale, 11 gennaio 2017

Il referendum sull'abrogazione delle norme relative al lavoro accessorio

La materia investita dal referendum

L'istituto del **lavoro accessorio**, che la proposta di referendum intende eliminare del tutto, è stato introdotto per la prima volta in Italia dal D.Lgs. n. 276/2003 e si caratterizza per un particolare meccanismo di liquidazione del compenso, fondato sul sistema dei buoni che cartolarizzano il credito dovuto al lavoratore.

In particolare, colui che intende utilizzare una prestazione di lavoro accessorio acquista un certo numero di buoni presso le rivendite autorizzate (sedi Inps, banche, tabaccai, uffici postali), e con tali buoni pagherà il lavoratore (con almeno un buono per ora di lavoro), cui spetterà rivolgersi al concessionario per ricevere il pagamento, decurtato dalle trattenute previste per legge.

Attualmente il valore nominale di ciascun buono, pari a 10 euro, comprende una quota previdenziale destinata alla gestione separata Inps (13%), una quota per l'assicurazione Inail (7%) ed una quota ulteriore quale rimborso spese per il concessionario, con un valore netto di 7,5 euro a favore del lavoratore, che rimane esente da qualunque ulteriore trattenuta Irpef.

Il sistema dei buoni lavoro, nella sua accezione originale, si ispirava ad alcune modalità di regolazione del compenso di determinate tipologie di lavori domestici, previste in alcuni paesi europei con lo specifico obiettivo di contrastare il lavoro nero e di semplificare le procedure amministrative. Si pensi in particolare al *Chèque Emploi Service Universel* (CESU) previsto in Francia dal 2006 per i servizi alla persona, ma elaborato sulla base di precedenti schemi regolativi in vigore fin dalla fine degli anni '90 (il *Chèque Emploi Service*), o al sistema tedesco del *Haushaltsscheck*, che dal 2003 è entrato a far parte del sistema dei c.d. *Minijobs* nell'ambito del lavoro domestico, o ancora al sistema dei voucher per il lavoro domestico introdotto nel 2004 in Belgio.

Si tratta di schemi regolativi diversi che, pur prevedendo sconti fiscali e previdenziali per chi li utilizza, contengono misure che hanno la finalità di salvaguardare il più possibile i versamenti previdenziali dei lavoratori coinvolti nei servizi domestici o di cura. In questo senso il sistema francese prevede che il pagamento che il lavoratore riceve dal suo datore di lavoro, che può essere effettuato anche attraverso "*cheque préfinancé*" (materialmente non più distribuiti dal 1.1.2016, in ragione di una preferenza per modalità telematiche) e che non può comunque essere inferiore allo Smic (reddito minimo francese), non debba contenere la quota di copertura previdenziale, che sarà invece successivamente trattenuta direttamente dal conto corrente dello stesso datore di lavoro da parte dell'ente amministrativo che gestisce il sistema dei CESU. Il sistema belga comporta, invece, una relazione triangolare tra colui che utilizza il servizio, il lavoratore e le agenzie private che si occupano di voucher, ma con un forte intervento del governo federale (si calcola che a fronte di ciascun buono del valore nominale di 9€ che viene acquistato dal datore di lavoro, il governo federale versa una ulteriore somma di 13,04€ a totale copertura previdenziale ed infortunistica).



Se l'iniziale versione dell'istituto italiano del lavoro accessorio nel 2003 aveva una specifica e limitata portata applicativa, con la possibilità di essere utilizzabile soltanto per attività meramente occasionali di cura ed assistenza, ripetizioni private, giardinaggio, manifestazioni sportive o culturali, con un tetto di 3000 € annui e specifiche limitazioni anche sui soggetti che potevano utilizzarlo (persone ai margini del mercato del lavoro quali disoccupati, pensionati, studenti, casalinghe), nel corso degli anni si è passati ad una **sempre più marcata liberalizzazione**.

Nel 2008 l'istituto del lavoro accessorio viene ridisegnato, inizialmente soltanto per l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, e successivamente per l'esecuzione di lavori in altri settori produttivi ed in agricoltura. Nel 2009, 2010 e 2011 si assiste a un ampliamento degli ambiti oggettivi e soggettivi di utilizzo dell'istituto, alla possibilità di acquistare i voucher in tabaccheria e alla opportunità di utilizzo da parte degli enti locali per attività di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

È però nel 2012 che si ha una completa liberalizzazione dell'istituto, non più limitato dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, ma comunque usufruibile soltanto per prestazioni di natura meramente occasionale. Il lavoro accessorio diventa così utilizzabile in qualsiasi settore produttivo, con il limite di 5.000 euro netti per singolo prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti. Nel 2013 viene eliminato anche il limite della prestazione di natura meramente occasionale.

Nell'ambito delle **modifiche introdotte dal c.d. Jobs Act** l'istituto del lavoro accessorio viene inserito nel d.lgs. n. 81/2015, negli articoli 48, 49 e 50. In tale occasione viene aumentato a 7.000 euro il compenso netto che il prestatore di lavoro accessorio può percepire nel corso dell'anno, con l'obbligo per imprenditori e professionisti di acquistare i buoni soltanto telematicamente e di comunicare preventivamente alla direzione territoriale del lavoro i dati del lavoratore ed il luogo della prestazione. Nel corso del 2016 viene circosanzionato l'onere di comunicazione preventiva, che deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività, con l'introduzione di una specifica sanzione pecuniaria da 400 a 2.400 euro in caso di mancata comunicazione.

Il dibattito sul lavoro accessorio, che ha continuato a lasciare ampi dubbi sulla stessa qualificazione giuridica dell'istituto, si è intensificato negli ultimi anni. L'utilizzo dei buoni lavoro è infatti cresciuto in maniera esponenziale nel corso del tempo. I dati dell'Inps, che partono dal 2008, segnalano che dai circa 500 mila buoni del 2008 si è passati a 9,6 mln nel 2010, a 23,8 mln nel 2012, a 69,1 mln nel 2014, a 115 mln nel 2015, e a 121,6 mln soltanto da gennaio a settembre 2016. Si tratta nel 2015 di 1,3 mln di lavoratori con una media annua di voucher riscossi di 62,8 a persona. Sempre secondo l'Inps per raggiungere nel singolo anno l'accredito minimo di un mese utile ai fini previdenziali sarebbe necessario percepire almeno 130 voucher, condizione che non risulta soddisfatta dall'84,4% dei prestatori.

Uno degli aspetti critici dell'istituto dunque consiste nella difficoltà, per la gran parte dei lavoratori coinvolti, di alimentare sulla base di tali prestazioni una **posizione previdenziale** continuativa, con dispersione del valore dei contributi comunque sopportati nella quota fissa prevista dalla disciplina.

Il rapporto dell'Inps del 2016 tenta anche di dare una lettura dei numeri emersi in merito all'utilizzo dei voucher. I committenti sarebbero perlopiù identificati non tanto con le famiglie per lavoro domestico e di cura, quanto con le piccole imprese, con particolare riferimento al settore alberghiero e di ristorazione (nonostante il fatto che in tali settori siano presenti da tempo forme di lavoro molto flessibile, come i contratti a termine a giornata). I voucher non sarebbero utilizzati tanto come strumento di regolazione di un secondo lavoro, ma sembrerebbero piuttosto evidenziare la punta di un iceberg, segnalando soltanto una piccola parte di lavoro, regolarizzato con i voucher, che rimarrebbe però in gran parte sottacqua come lavoro nero.

Il progressivo superamento di vincoli nel ricorso dell'istituto ha fatto emergere o reso più facile l'utilizzo abusivo dello stesso, quale possibile copertura di prestazioni di lavoro in nero: infatti, se in passato l'utilizzo irregolare di un lavoratore esponeva il committente al rischio di un accertamento e delle relative sanzioni (a seguito dell'accesso di un ispettore del lavoro che trovi in servizio lavoratori privi di copertura contrattuale), oggi per un imprenditore



spregiudicato è sufficiente formalizzare la presenza del lavoratore con uno o più voucher – e in caso di ispezione dichiarare che è in corso quella specifica prestazione occasionale – anche se lo stesso viene poi utilizzato, appunto in nero, per un arco più ampio di tempo.

La disciplina oggetto del referendum

Le disposizioni investite dal referendum fanno parte di uno degli otto decreti legislativi, il **d.lgs. n. 81/2015**, che, nell'ambito della riforma del c.d. Jobs Act e della legge delega del 10 dicembre 2014 n. 183 (su iniziativa del governo Renzi), hanno codificato in un unico testo normativo tutte quelle tipologie di lavoro atipiche, subordinate (lavoro a termine, somministrazione di lavoro, part time, lavoro intermittente), o autonome (collaborazioni organizzate dal committente, rapporti di collaborazione continuativa), che nel nostro ordinamento continuano ad affiancarsi al lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La disciplina del lavoro accessorio è stata oggetto di continue e profonde modifiche fin dalla sua prima introduzione nel nostro ordinamento nel 2003 (su iniziativa del governo Berlusconi), con particolare riferimento alla c.d. riforma Fornero di cui alla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (su iniziativa del governo Monti), che ha sostanzialmente liberalizzato l'istituto, ed al d.l. n. 76 del 28 giugno 2013 (su iniziativa del governo Letta), convertito in l. n. 99 del 9 agosto 2013, che ha eliminato la necessità di utilizzo dell'istituto soltanto per attività di natura meramente occasionale.

A) Il testo del quesito referendario

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?»

B) Il testo degli articoli che hanno disciplinato il lavoro accessorio fino al 2015 (articoli 70, 71, 72 d.lgs. 276/2003, abrogati e sostituiti dal d.lgs. 81/2015) e quello degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015 attualmente in vigore (dopo la modifica di cui al d.lgs. 185/2016), oggetto di proposta di abrogazione referendaria

Il giudizio sull'istituto dei voucher e sul referendum non può evidentemente essere dato in astratto, ma dipende molto dalla concreta disciplina che ne viene data dal legislatore, e soprattutto dai limiti che vengono eventualmente posti al loro utilizzo, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo. A tal fine, sembra dunque utile riportare al lettore le principali versioni della disciplina, succedutesi nel tempo.

La prima tabella riporta la disciplina attualmente vigente, oggetto del referendum abrogativo.

La seconda tabella riporta la disciplina originaria introdotta nel 2003 e, a fianco, la stessa disciplina come modificata a seguito di successivi provvedimenti del 2008, 2012 e 2013 (e poi superata dal decreto del 2015).



Articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015 in vigore

CAPO VI LAVORO ACCESSORIO

Art. 48. Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.



2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 50. Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.



Testo delle versioni precedenti della disciplina dei voucher

Articoli 70, 71, 72 d.lgs. 276/2003 (testo in G.U.).	Articoli 70, 71, 72 d.lgs. 276/2003 (testo dopo le modifiche del 2008, 2012, 2013)
<p><i>PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESA DA PARTICOLARI SOGGETTI</i></p> <p>Art. 70. Definizione e campo di applicazione</p> <p>1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. <p>2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.</p>	<p><i>PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESA DA PARTICOLARI SOGGETTI</i></p> <p>Art. 70. Definizione e campo di applicazione</p> <p>1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a



<p>Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio</p> <p>1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) disoccupati da oltre un anno;b) casalinghe, studenti e pensionati;c) disabili e soggetti in comunità di recupero;d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. <p>2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.</p> <p>Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio</p> <p>1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.</p>	<p>un ciclo di studi presso l'università;</p> <p>b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p> <p>3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.</p> <p>4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio [articolo abrogato nel 2008]</p> <p>Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio</p> <p>1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze</p>
---	--



<p>2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.</p> <p>3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.</p> <p>4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.</p>	<p><i>istruttorie del confronto con le parti sociali.</i></p> <p>2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.</p> <p>3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.</p> <p>4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire</p>
--	--



<p><i>5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.</i></p>	<p><i>specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.</i></p> <p><i>5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 , comma 1, lettere a) e c) e 6 , commi 1, 2 e 3 del presente decreto.</i></p>
---	---



Contenuti e significato della proposta referendaria

La proposta referendaria intende **abrogare del tutto** l'istituto del lavoro accessorio e il sistema dei buoni lavoro.

Alla base di tale quesito vi è l'idea che l'ampio utilizzo dei buoni lavoro emerso negli ultimi anni possa essere una modalità che consente di occultare facilmente lavoro nero, permettendo altresì alle imprese di sostituire modalità lavorative a più forti garanzie, come i contratti di lavoro stagionali a tempo determinato, con modalità regolative più precarie ed a ridotte garanzie insite nel sistema dei voucher: l'istituto, in tal modo, contribuirebbe alla diffusione di forme di lavoro precario, che in questo caso raggiungono una delle versioni più estreme, caratterizzata anche dalla mancanza o difficoltà di accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

In caso di successo del referendum, l'abolizione dei buoni lavoro comporterà la necessità di utilizzare altre fattispecie contrattuali, subordinate o autonome, già previste dall'ordinamento per regolamentare le attività lavorative occasionali, ovviamente nel rispetto dei limiti e della disciplina di ogni singolo istituto (prestazioni occasionali di lavoro autonomo, contratti a termine di breve durata, lavoro somministrato, lavoro intermittente, ecc.).